

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia

nelle persone di:

Dott. Manuela Farini	Presidente relatore
Dott. Anna Maria Marra	Giudice
Dott. Luca Boccuni	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

CONCLUSIONI:

Per l'attore: come atto di citazione, con distrazione delle spese.

Per la convenuta: come da comparsa di risposta.

Svolgimento del processo

La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da A contro il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata societaria n. 2375/2014 del 2.7.2014, con cui veniva ingiunto il pagamento di €. 40.000,00 in favore di B a fronte della cessione di quote di s.a.s. C & C.

L'opponente eccepiva, preliminarmente l'incompetenza sia per materia che per territorio del Tribunale di Venezia, trattandosi, da un lato, di causa relativa a società di persone, sottratte alla competenza distrettuale dall'art. 2 del D.L. n. 1/2012 convertito nella L. 24/3/2012 n. 27 e, quanto alla incompetenza per territorio, rilevando di avere residenza a Zevio (VR), ai fini dell'applicazione dell'art. 18 c.p.c.. e che l'obbligazione



di pagamento del prezzo delle quote era sorta a Legnago (VR) e doveva essere ivi adempiuta, essendo Legnago anche il luogo di residenza del creditore.

Nel merito, l'opponente sosteneva di non dovere la somma, avendo controparte fornito una rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale della società all'epoca del contratto di cessione.

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le eccezioni preliminari dell'attrice e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La causa veniva istruita solo documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2015, precisate le conclusioni sopra indicate, con riduzione a 30 e 10 giorni del termine di deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. .

Motivi della decisione

Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto la cessione di quote di una società di persone, materia non di competenza della Sezione specializzata societaria ai sensi dell'art. dall'art. 2 del D.L. n. 1/2012 convertito nella L. 24/3/2012 n. 27.

E' documentamene provato, d'altra parte (oltre che non contestato) che l'opponente risiede a Zevio (VR), dove il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo le sono stati notificati (doc. attoreo n. 1);, che l'impegno di pagamento di €. 40.000,00 a fronte della cessione di quote di s.a.s. **C** & C. fu assunto in Legnago in data 9.10.2013 (doc. attoreo 2) e che Legnago è anche il luogo di residenza del **B** luogo di notificazione dell'opposizione.

Non sussiste, pertanto, la competenza per materia, né quella per territorio del Tribunale di Venezia sotto tutti i profili indicati dall'opponente ex art. 18 e 20 c.p.c..

Irrilevante è, d'altra parte, l'eccezione del convenuto circa la possibile futura devoluzione anche delle controversie relative alle società di persone al Tribunale delle Imprese in sede distrettuale, trattandosi di previsione non attualmente ancorata ad alcun



provvedimento legislativo, come è irrilevante l'ipotizzata esistenza di un socio occulto amministratore.

Va, pertanto, revocato l'opposto decreto ingiuntivo e dichiarata l'incompetenza per materia della Sezione specializzata societaria presso il Tribunale di Venezia e l'incompetenza per territorio dello stesso Tribunale, essendo competente il Tribunale di Verona.

Le spese, come liquidate in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese, seguono la soccombenza.

Va disposta la distrazione di onorari e spese a favore del difensore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza per materia della Sezione specializzata societaria presso il Tribunale di Venezia e l'incompetenza per territorio dello stesso Tribunale, essendo competente il Tribunale di Verona.

Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata societaria, n. 2375/2014 del 2.7.2014.

Condanna **B** a rifondere a **A** le spese processuali, che liquida in complessivi €. 4.300,00, oltre a spese generali nella misura del 15%

Dispone ex art. 93 c.p.c. la distrazione di onorari e spese a favore del difensore che ne ha fatto richiesta.

Venezia, 02/07/2015

Il Presidente estensore

Dr. Manuela Farini

